

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FONTANARI, BRUGGER, MITTERDORFER**
e **FOSSON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1984

Modifiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la tariffa relativa alle imposte di successione e donazione è inalterata dal 1975, quando, con l'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è stata modificata la tabella allegata alla legge 26 ottobre 1972, n. 637, sulla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Già allora, dopo appena tre anni dall'entrata in vigore della citata legge, il Parlamento aveva riconosciuto la necessità di elevare il valore imponibile esente da imposta sul valore globale netto (da venti a trenta milioni); a distanza di altri otto anni risulta evidente la necessità di un ulteriore adeguamento, sia del predetto valore imponibile esente da imposta sia della intera curva delle aliquote, al fenomeno inflattivo che si è verificato negli anni scorsi e che, pur con l'auspicata attenuazione, continua con ritmo ancora sostenuto. Ciò allo scopo di evitare un incongruo ed anacronistico prelievo fiscale derivante dall'applicazione delle stesse aliquote a valori imponibili che otto anni fa avevano un significato sostanzialmente ben diverso rispetto all'attuale situazione.

Analoga esigenza è stata del resto sentita e risolta dal Parlamento per quanto attiene alla curva delle aliquote per la imposi-

zione fiscale IRPEF e ILOR. Se si considera che dal 1975 ad oggi l'inflazione ha eroso il potere d'acquisto della moneta in modo da far quasi quadruplicare i valori nominali di allora, è esigenza di giustizia annullare l'abnorme incremento della pressione fiscale anche nel campo delle successioni, le cui imposte intervengono molto spesso in momenti di estremo disagio per le famiglie determinando situazioni a volte sconvolgenti.

L'attenzione deve essere in particolar modo rivolta al bene primario della casa, alla cui costituzione collabora molto spesso l'intero nucleo familiare; in analogia coi benefici concessi per l'acquisizione della prima abitazione, anche il trasferimento per successione deve godere di un trattamento in qualche modo agevolato ed impone l'adeguamento in termini attuali del limite a trenta milioni stabiliti nel 1975 come valore imponibile esente da imposta, che all'epoca poteva essere considerato congruo ma che, in seguito al processo inflattivo intervenuto, certamente risulta ben al di sotto del valore di un'abitazione di caratteristiche e dimensioni medie.

Come contributo a difesa e potenziamento dell'agricoltura ed a salvaguardia del pa-

trimonio agricolo, il provvedimento legislativo in questione prevede altresì un trattamento agevolato nei confronti di coloro che ricevono in eredità fondi rustici e li utilizzano quali beni strumentali per l'esercizio dell'impresa agricola, sia come coltivatori diretti che come agricoltori a titolo principale. In ciò recepisce la risoluzione n. 132 approvata il 19-21 ottobre 1982 dalla Conferenza dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, che, alla lettera *m*), testualmente recita:

«...il s'agit notamment du droit de succession et du régime matrimonial en ce qui concerne l'exploitation agricole, en particulier aussi pour réduire les droits en cas d'héritage de propriétés entre parents et enfants, les uns et les autres cultivateurs directs,... ».

Nello stesso spirito si prospettano benefici in termini di imposta di successione finalizzati ad ovviare al fenomeno della eccessiva frammentazione dei terreni agricoli, che incide negativamente sulla economia delle gestioni agricole.

Allo scopo di incentivare le opere di forestazione vengono definite in maniera più completa le norme agevolative in materia di successione di boschi situati in territori montani ed in terreni collinari.

In analogia al trattamento agevolato per la successione dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali e le strutture di lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli di propria produzione, quali beni strumentali per l'esercizio dell'impresa agricola, il disegno di legge prevede infine analogo trattamento agevolato, relativamente ai beni strumentali di produzione, per le piccole imprese artigiane e commerciali.

L'articolo 1 presenta la scala modificata delle aliquote da applicare per l'imposta sulle successioni e donazioni, in funzione del fenomeno inflattivo intervenuto. Il *plafond* per la esenzione dalla imposta sul valore globale netto è portato a 105 milioni; la curva delle aliquote è modulata di conseguenza; è previsto un meccanismo di indicizzazione fondato sull'indice medio ISTAT atto ad evitare le incongruenze verificatesi in passato.

L'articolo 2 prevede un trattamento agevolato per i soggetti che ereditano fondi rustici, comprese le costruzioni rurali e le strutture di lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli di loro produzione, fissando una riduzione del 75 per cento da operarsi sulla imposta globalmente dovuta, a condizione che abbiano la qualifica di coltivatore diretto secondo la vigente legislazione. Analoga riduzione viene prevista per gli eredi, indipendentemente dalla loro qualifica, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività agricola sui terreni caduti in successione.

L'articolo 3 prevede analogo trattamento agevolato per i soggetti che ereditano fondi rustici, comprese le costruzioni rurali e le strutture di lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli di propria produzione, con riduzione del 50 per cento da operarsi sulla imposta globalmente dovuta, nel caso di agricoltori a titolo principale. Lo stesso beneficio viene previsto per gli eredi, indipendentemente dalla loro qualifica, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività agricola sui terreni caduti in successione e di coloro che si impegnino a non mutare per almeno un decennio la destinazione dei terreni agricoli. Agli stessi soggetti sono estesi i benefici previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688.

L'articolo 4 disciplina in maniera più completa l'ambito di applicazione della norma di esonero dell'imposta relativamente alle successioni e donazioni aventi per oggetto boschi costituiti, ovvero ricostituiti o migliorati in territori montani o collinari sotto le direttive dell'autorità forestale secondo la vigente legislazione.

L'articolo 5 ovvia alle difficoltà che si presentano a norma della vigente legislazione nelle successioni in cui l'ultima residenza del defunto non è nota o era all'estero.

L'articolo 6 prevede infine trattamento agevolato in materia di imposte di successione per le piccole imprese artigiane commerciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le successioni apertesi e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, come sostituita dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale dell'asse ered. netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado ed affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 1 fino a 10	—	—	—	3
Oltre 10 fino a 15	—	—	3	4
Oltre 15 fino a 20	—	3	4	6
Oltre 20 fino a 55	—	5	7	10
Oltre 55 fino a 105	—	8	11	15
Oltre 105 fino a 150	3	9	12	17
Oltre 150 fino a 250	5	11	15	20
Oltre 250 fino a 400	8	12	17	22
Oltre 400 fino a 550	11	14	19	24
Oltre 550 fino a 750	15	15	20	25
Oltre 750 fino a 1.050	19	16	21	26
Oltre 1.050 fino a 1.450	23	17	22	27
Oltre 1.450 fino a 2.000	27	18	23	28
Oltre 2.000	31	19	24	29

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede, con proprio de-

creto, alla variazione degli importi dei valori imponibili della suesposta tabella, in misura pari alla variazione dell'indice medio ISTAT di base per il calcolo della variazione dell'equo canone registratasi nel corso dell'anno precedente.

Art. 2.

L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali e le strutture di lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli di propria produzione, è ridotto del 75 per cento per i fondi rustici, comprese le costruzioni rurali e le strutture di lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli di propria produzione, devoluti a favore di coltivatori diretti, alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688.

Il beneficio predetto è esteso agli eredi che dichiarino, nella denuncia di successione, di voler conseguire i suddetti requisiti e che entro il triennio dalla successione producano apposita certificazione; per gli eredi minorenni l'impegno sopradescritto interviene al compimento della maggiore età.

L'inosservanza delle condizioni di cui al comma precedente determina la corresponsione dell'imposta nella misura ordinaria e di una soprattassa pari al doppio di tale imposta ».

Art. 3.

Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa ai fondi rustici, comprese le costruzioni rurali e le

strutture di lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti di propria produzione, è ridotto del 50 per cento per i fondi rustici, comprese le costruzioni rurali e le strutture di lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli di propria produzione, devoluti a favore di agricoltori a titolo principale, alle condizioni previste dagli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il beneficio predetto è esteso agli eredi che dichiarino, nella denuncia di successione, di voler conseguire i suddetti requisiti e che entro il triennio dalla successione producano apposita certificazione; per gli eredi minorenni l'impegno sopradescritto interviene al compimento della maggiore età.

La riduzione di imposta di cui al primo comma si applica, in ogni caso, agli eredi che mantengano indiviso il terreno agricolo e non ne mutino la destinazione agricola prima che siano decorsi dieci anni dalla data di apertura della successione; tale impegno deve essere espresso nella denuncia di successione e trascritto nei pubblici registri.

Ai soggetti indicati ai commi precedenti si applicano altresì i benefici previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688.

L'inosservanza delle condizioni di cui ai commi secondo e terzo determina la corresponsione dell'imposta nella misura ordinaria e di una soprattassa pari al doppio di tale imposta.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dai seguenti:

« Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto boschi costituiti, ovvero ricostituiti o migliorati in territori montani o collinari sotto le direttive dell'autorità forestale se-

condo la vigente legislazione, sono esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni.

Il beneficio predetto è esteso agli eredi che dichiarino, nella denuncia di successione, di voler attuare opere di ricostituzione o miglioramento dei boschi sotto la direzione dell'autorità forestale secondo la vigente legislazione e ne producano entro il triennio dalla successione apposita certificazione.

L'inosservanza delle condizioni di cui al comma precedente determina la corresponsione dell'imposta nella misura ordinaria e di una soprattassa pari al doppio di tale imposta ».

Art. 5.

Il penultimo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« Se l'ultima residenza del defunto non è nota o era all'estero la competenza è comunque attribuita all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la maggior parte dei beni soggetti ad imposta ».

Art. 6.

I benefici di cui all'articolo 3 si applicano altresì nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, relativamente ai mezzi di produzione, compreso il valore dell'avviamento, delle piccole imprese artigiane e commerciali, qualora gli eredi subentrino o si impegnino a subentrare nella titolarità dell'esercizio artigianale o commerciale devoluto in successione e che entro il triennio dalla successione producano apposita certificazione. Per gli eredi minorenni l'impegno sopradescritto interviene al compimento della maggiore età.

L'inosservanza delle condizioni di cui al precedente comma determina la corresponsione dell'imposta nella misura ordinaria e di una soprattassa pari al doppio di tale imposta.

Sono considerate piccole imprese artigianali o commerciali quelle che abbiano prodotto e dichiarato nell'anno antecedente all'apertura della successione un reddito netto d'impresa non superiore al valore di lire 8.500.000 ragguagliato all'anno 1984, aggiornato annualmente con decreto del Ministro delle finanze in misura pari alla variazione dell'indice medio ISTAT registratasi nel corso dell'anno precedente.